



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SIRACUSA
II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice Dott. _____, ha
emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 758/2014 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2014

TRA

Dott.ssa _____ nata a _____
titolare della omonima farmacia _____
con sede in _____

Dott.ssa _____ nata a _____
titolare della omonima farmacia _____
con sede in _____

Dott. _____ nato a _____
titolare della omonima farmacia _____
con sede in _____

Dott.ssa _____ nata a _____
titolare della omonima farmacia _____
con sede in _____

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. _____ del foro di Siracusa;

-attori-

CONTRO

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (ASP) in persona del legale
rappresentate pro tempore, con sede legale in Siracusa al Corso Gelone n. 17
(C.F. e P. IVA 01661590891), rappresentata e difesa dall'Avv. _____
del foro di Catania;



-convenuto-

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti costituite hanno rassegnato le proprie conclusioni di cui al verbale di udienza del 02.03.2016 qui da intendersi integralmente richiamate.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 10.12.2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.

1. La controversia in esame concerne l'interpretazione della locuzione "per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento" di cui all'art. 1 comma 60 della L. 662/1996 rubricato "Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza", come modificato dall'art. 11 Legge 405/2011.

1.1. Deducono gli attori, che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha erroneamente interpretato la locuzione di "fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario nazionale", includendovi anche gli emolumenti pagati dai privati mediante ticket, ed in tal modo calcolando il fatturato annuo in modo da superare la soglia prevista dalla disposizione testé citata.

1.2. Al fine di ricostruire l'esatta portata della disposizione "fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale", è necessario procedere con un'interpretazione della norma che esuli dal mero criterio letterale (per il vero, totalmente insufficiente a dirimere la controversia sull'inclusione delle somme versate mediante pagamento dei ticket) per involgere i criteri di carattere sistematico e teleologico.

1.3. Dal punto di vista teleologico, non vi è dubbio che la *ratio* della norma si basi sull'agevolazione delle piccole farmacie - che con la loro presenza capillare svolgono un servizio essenziale per il cittadino, garantendo l'agevole accesso ai farmaci a tutela del loro fondamentale diritto alla salute ex art. 32 Cost. - aventi un fatturato al di sotto della soglia prevista.

Si consente, con tale strumento normativo, alle farmacie di percepire somme maggiori (correlativamente, una scontistica meno gravosa per l'esercente) in relazione ai farmaci ceduti al Servizio Sanitario Nazionale.

Tanto premesso, appare quantomeno illogico ritenere che nella nozione di "fatturato in regime di SSN" vadano ricompresi anche importi (c.d. *ticket*) che non sono stati pagati dall'Azienda Sanitaria, ma da privati. Si valuti, peraltro, che il ticket, non costituisce contributo dovuto in tutte le circostanze di acquisto, e



che tale spese, comunque, non gravano sul Servizio Sanitario Nazionale.

Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che la locuzione “fatturato in regime di SSN” debba includere anche emolumenti che non sono effettivamente caricati sul detto Servizio: operazione ermeneutica non condivisibile, dovendosi ritenere che se così fosse il legislatore avrebbe certamente opinato positivamente in tal senso.

1.4. Tale opzione interpretativa, peraltro, risulta suffragata da molteplici decisioni delle corti di merito che a più riprese si sono espresse sulla sorte di altre voci del fatturato lordo delle farmacie come dpc, ticket, sconti e trattenute varie. Possono essere ricordati, senza pretese esaustive, la sentenza del Tribunale di Genova del dicembre 2013, nella quale si afferma che dal “fatturato SSN” vanno esclusi tutti gli sconti di legge. O ancora, alla sentenza del Tribunale civile di Santa Maria di Capua Vetere datata 11 novembre 2008, secondo la quale il fatturato SSN deve essere calcolato al netto di sconti, ticket e Iva. Oppure, all'intervento della Corte d'Appello di Trento, che nel 2012 ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento e ribadito che il fatturato SSN va computato al netto dei prodotti compresi nell'assistenza integrativa e al netto dei prodotti forniti in dpc.

1.5. Per quanto esposto, si ritiene condivisibile l'interpretazione indicata dagli attori, e deve ritenersi che incorrettamente l'ASP di Siracusa ha sommato gli emolumenti derivanti dai ticket al fatturato in regime di SSN, cagionando così il superamento della soglia prevista per legge per il trattamento agevolato delle farmacie.

2. Gli emolumenti dovuti dall'ASP agli attori, in assenza di specifiche contestazioni, sono riepilogati come segue.

2.1. All'attore Dott.ssa _____ andrà corrisposta la somma di € 36.397,98 per gli anni 2010 (€ 9.588,18), 2011 (€ 14.452,29), 2012 (€ 12.357,51) avendo Ella un fatturato annuo inferiore alla soglia prevista (€ 258.228,45) ed avendo avuto quindi diritto alla riduzione del 60% degli sconti previsti per legge ed all'eliminazione dell'extra sconto del 2,25%.

2.2. All'attore Dott.ssa _____ andrà corrisposta la somma di € 24.948,38 avendo avuto nel 2012 un fatturato annuo inferiore alla soglia prevista (€ 258.228,45) ed avendo avuto quindi diritto alla riduzione del 60% degli sconti previsti per legge ed all'eliminazione dell'extra sconto del 2,25% per il 2013.

2.3. All'attore Dott. _____ andrà corrisposta la somma di € 45.637,40 per gli anni 2011 (€ 15.165,69), 2012 (€ 15.058,97), 2013 (€ 15.412,74) avendo Egli un fatturato annuo inferiore alla soglia prevista (€ 258.228,45) ed avendo avuto quindi diritto alla riduzione del 60% degli sconti previsti per legge ed all'eliminazione dell'extra sconto del 2,25%.

2.4. All'attore Dott.ssa _____ andrà corrisposta la somma di €



7.489,35 per gli anni 2012, avendo Ella un fatturato annuo inferiore alla soglia prevista (€ 258.228,45) ed avendo avuto quindi diritto alla riduzione del 60% degli sconti previsti per legge ed all'eliminazione dell'extra sconto del 2,25%.

3. Quanto alle spese del presente procedimento, si dispone l'integrale compensazione tra le parti, stante la peculiare complessità delle questioni giuridiche sottoposte e l'oggettiva lacunosità della disciplina positiva sul punto controverso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice,

definitivamente pronunciando sulla causa di cui al R.G. n. 758/2014,

Condanna L'ASP di Siracusa, a corrispondere:

in favore della farmacia di _____ la somma di € 36.397,98;

in favore della farmacia di _____ la somma di € 24.948,38;

in favore della farmacia di _____ la somma di € 45.637,40;

in favore della farmacia di _____ la somma di € 7.489,35.

Compensa le spese processuali.

Così deciso in Siracusa, il dì 7 luglio 2016.

Il G.O.T.

Dr. _____

.....

